

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avvocato (omissis) ha chiesto, in data (omissis), se sia possibile, per un avvocato, costituire una società a responsabilità limitata con un ingegnere al fine di erogare servizi professionali integrati e, in caso affermativo, se tale possibilità sia limitata all'assunzione, da parte dell'avvocato, della qualifica di socio o se sia anche possibile essere amministratore/legale rappresentante. Altresì viene richiesto se si possa costituire uno studio associato alle medesime indicate condizioni.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avvocato Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori avvocati Sergio Antonazzo e Marcello Grande,

osserva

la **legge 4 agosto 2017, n. 124**, entrata in vigore il 29 agosto dello scorso anno, ha, in maniera assai incisiva, modificato la disciplina preesistente relativa all'**esercizio della professione forense in forma associativa o societaria**.

La riforma è intervenuta da un lato eliminando, all'**art. 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247**, il divieto per l'avvocato di partecipare a diverse associazioni professionali anche multidisciplinari, contestualmente cancellando l'obbligo di fissazione del domicilio professionale presso l'associazione, e, dall'altro, attraverso l'introduzione dell'**art. 4 bis** che oggi prevede e disciplina, nello specifico, l'esercizio della professione forense in forma societaria.

Pur rimandando alla lettura degli articoli citati per l'esatta individuazione del perimetro normativo in materia, appare utile, però, puntualizzare alcuni principi di carattere generale dagli stessi ricavabili.

Innanzitutto la forma prescelta, sia essa associativa o societaria, non può in alcun modo incidere sul carattere assolutamente personale della prestazione professionale né può essere di alcun pregiudizio per la libertà, l'indipendenza e l'imparzialità che sempre devono contraddistinguere lo svolgimento dell'incarico da parte dell'avvocato.

Per quanto concerne, poi, la forma societaria (sia essa di persone, di capitali o cooperativa), il nuovo art. 4bis dispone esplicitamente che: "a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci

*professionisti possono rivestire la carica di amministratori". Naturalmente la "responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione" e la stessa società, oltre che il singolo avvocato, è tenuta sempre e comunque al "rispetto del codice deontologico forense".*

La normativa indicata ha poi subito un'ulteriore modifica dalla legge di bilancio 2018, legge 205 del 27.12.2017, con la quale è stato introdotto il comma 6bis all'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che prevede l'obbligatorietà, per le società tra professionisti nell'ambito legale, della denominazione "società tra avvocati".

Con riferimento alla forma associativa, invece, al di là delle due modifiche sopra citate, la disciplina è rimasta quella originaria prevista dalla legge forense, con la possibilità che *"allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo"*

In tale contesto appare utile sottolineare come, con riferimento alla forma societaria, il riferimento all'erogazione di servizi professionali integrati debba sempre valutarsi alla stregua del dettato normativo richiamato dell'esercizio della professione forense quale primario oggetto sociale. In altre occasioni, infatti, questo Consiglio si è già occupato della differente questione di compatibilità della professione con l'assunzione di qualifiche o cariche in società aventi altro e diverso oggetto. Si rimanda, pertanto, alla lettura di tali precedenti pareri per un quadro maggiormente esauriente della questione, visti anche i riferimenti alle principali pronunce della Corte di legittimità e del Consiglio Nazionale Forense sul punto: <https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2018/01/pareredeontologico92.pdf>

Per le ragioni sopra esposte,  
ritiene  
che possa essere trovata adeguata e soddisfattiva risposta ai quesiti sottoposti.

**Parole/frasi chiave:**

**art. 4; art. 4-bis; esercizio della professione forense in forma associativa o societaria**